

# SCHEDA TECNICA

## AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA SULLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### *Orientamenti finali*

541/2023/R/IDR (\*)

Con il documento di consultazione 541/2023/R/IDR<sup>1</sup>, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti finali relativi al processo di riforma della regolazione della qualità tecnica (RQTI). In particolare, sono posti in consultazione gli orientamenti finali in ordine all'aggiornamento o all'integrazione degli indicatori di qualità tecnica adottati fino ad ora, nonché alle novità attinenti all'introduzione del macro-indicatore M0 sulla Resilienza idrica. Sono inoltre sottoposti a consultazione ulteriori aspetti attinenti alle modalità di rappresentazione dei prerequisiti, standard specifici e macro-indicatori di qualità tecnica, nonché alle modalità di rafforzamento dell'attività di validazione da parte di Enti di governo dell'ambito (EGA).

### **Nuovo standard generale finalizzato alla mitigazione delle criticità legate al *Climate Change***

#### – Macro-indicatore M0 – Resilienza idrica

Si introduce il nuovo macro-indicatore “M0-Resilienza idrica” volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti per il soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile. In considerazione delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 442/2023/R/IDR del 3 ottobre 2023 in ordine ai problemi legati alla disponibilità di dati di misurazione, alla definizione del territorio rilevante e alla necessità di incentivare una pianificazione cooperativa, si propone di adottare per il calcolo di M0 un approccio evolutivo e binario, ovvero:

- introdurre a partire dal 1° gennaio 2024 una grandezza immediatamente calcolabile (*M0a*), pari al rapporto tra la sommatoria dei consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, che potrebbe essere esemplificata dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto, e le disponibilità idriche (falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione e riuso) che potrebbe invece essere esemplificata dai volumi autorizzati nelle relative concessioni. Il riferimento territoriale di tale macro-indicatore dovrà essere quello della gestione (ambito o sub-ambito territoriale ottimale), o di un territorio più ampio nei casi di gestori facenti parte dello stesso sistema di adduzione primaria;
- di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2026, una grandezza che tenga conto degli elementi di misurazione dei consumi diversi dal civile e delle dotazioni idriche complessive del territorio (*M0b*), avviando da subito un'attività di consultazione con i diversi *stakeholder* (istituzionali e non) finalizzata alla definizione metodologica di tale macro-indicatore che ricomprenda la problematica degli usi concorrenti della risorsa e le necessarie attività di coordinamento a livello di Bacino Distrettuale (o sub distrettuale). Si propone inoltre di avviare già dal 1° gennaio 2025, una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore a livello distrettuale. Si propone, infine, di richiedere a ciascun EGA di identificare da subito – nelle more della metrica condivisa e fermi restando gli approfondimenti successivi – un valore di riferimento di *M0b* da determinarsi tramite l'interlocuzione con la propria Autorità di Distretto, oltre che utilizzando le informazioni di ciascun gestore relative alle condizioni generali in cui si trova a operare.

Come per gli altri macro-indicatori, il valore di M0 determinerà la classe di appartenenza del gestore, che identifica situazioni di criticità di approvvigionamento, a cui sono associati degli obiettivi di mantenimento o miglioramento annuali della disponibilità idrica, da perseguirsi tramite l'aumento dei volumi in concessione, ma anche tramite la partecipazione a quote di concessioni di terzi, o la valorizzazione positiva del riuso o la realizzazione di reti duali.

<sup>1</sup> che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 440/2023/R/IDR del 3 ottobre 2023 e segue al documento per la consultazione 442/2023/R/IDR del 3 ottobre 2023 nel quale vengono riportati i primi orientamenti.

## **Altri Standard generali**

Si intende confermare, quali standard generali, i macro-indicatori delineati nella RQTI, classificati in relazione ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, introducendo alcune ipotesi di aggiornamento con la finalità di accelerare il processo di miglioramento qualitativo, ovvero di rendere più fluida ed omogenea l'attuazione della regolazione stessa, o ancora di allineare la regolazione alle novità introdotte dalla normativa primaria o sovranazionale, e in particolare, si propone:

– Macro-indicatore M1 – Perdite idriche

- di ridurre la soglia di accesso per la classe A individuata per l'indicatore M1b;
- con riferimento ai due indicatori puramente prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati, di modificare le soglie minime da adottare nelle valutazioni sull'affidabilità dei dati di misura;
- di incrementare i controlli sulla componente "Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato";

– Macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio:

- la modifica nel numero di classi, con l'applicazione di valori di riferimento più stringenti per le soglie di ciascuna classe, e la definizione di obiettivi maggiormente sfidanti;
- una maggiore specificazione delle modalità di calcolo dell'indicatore semplice G2.1;

– Macro-indicatore M3 – Qualità dell'acqua erogata:

- la modifica alle soglie di ciascuna classe allo scopo di rendere maggiormente graduale il passaggio tra una classe e l'altra;
- la sostituzione di tutti i riferimenti al precedente decreto legislativo 31/2001 con i riferimenti al recente decreto 18/2023;
- alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo;

– Macro-indicatore M4 – Adeguatezza del sistema fognario

- alcuni chiarimenti e precisazioni sulle modalità di calcolo, con particolare riferimento all'individuazione di un allagamento da fognatura mista o bianca, ovvero di uno sversamento da fognatura nera;
- l'introduzione di un riferimento che legghi la numerosità degli scaricatori alla superficie servita da rete fognaria, o, in alternativa, la determinazione di un numero minimo di scaricatori (tre), al di sotto del quale si applicherebbe una causa di esclusione dalle premialità;
- la previsione che l'adeguatezza dei medesimi manufatti scolmatori sia da valutarsi in relazione a una portata di inizio sfioro di almeno 3 volte superiore alla portata media di tempo asciutto, e stabilendo che tale disposizione produca effetti solo sotto il profilo dell'applicazione del meccanismo incentivante;

– Macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica

- la modifica nel numero di classi con l'applicazione di valori di riferimento più stringenti per le soglie di ciascuna classe, e la definizione di obiettivi maggiormente sfidanti;
- la precisazione dell'inclusione nei quantitativi destinati allo smaltimento in discarica dei fanghi avviati a tutte le operazioni di smaltimento individuate nell'allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., fatta la sola eccezione delle operazioni individuate con codice D10 "Incenerimento a terra";
- l'introduzione di tre ulteriori indicatori semplici, con lo spirito di cogliere i progressi legati al riutilizzo delle acque reflue trattate e al recupero di materia e di energia dai processi di depurazione;

– Macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata

- alcune modifiche alla determinazione del macro-indicatore, con lo scopo di uniformare maggiormente la metrica di valutazione delle gestioni, prevedendo che tutti i gestori siano valutati in relazione ai superamenti dei limiti previsti dal d.lgs. 152/2006 (Allegato 5 alla Parte III) per i parametri di tabella 1 e per i parametri di tabella 2 e proponendo due ipotesi di revisione del calcolo dei superamenti puntuali di azoto e fosforo, nell'ambito del macro-indicatore M6;
- l'introduzione di una soglia minima di controlli al di sotto della quale opererebbe una causa di esclusione dalle premialità per il macro-indicatore M6.

## **Prerequisiti**

Con riferimento ai prerequisiti previsti dalla RQTI si propone:

- di aggiornare la “Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti” di cui all’articolo 21 del RQTI, alla luce delle recenti novità apportate al quadro normativo sulle acque destinate al consumo umano dal d.lgs. 18/2023;
- l’attribuzione al gestore idrico del totale del numero minimo di campioni per il controllo di conformità, al solo fine della valutazione del Prerequisito sulla “Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti”;
- di adottare un meccanismo di penalizzazione ulteriore ed esterno alla regolazione della qualità, per le situazioni di perdurante mancanza di prerequisiti, quale l’esclusione dall’aggiornamento tariffario.

### **Standard specifici**

Si propongono alcuni chiarimenti sulle modalità di corresponsione degli indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto degli standard specifici individuati nella RQTI, ed in particolare:

- sono precisate le modalità di definizione di ritardo “doppio” e “triplo” relative all’indicatore “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura” (S3) proponendo una rappresentazione schematica degli indennizzi automatici da corrispondere alle utenze interessate da mancato rispetto degli standard specifici, in funzione del ritardo dal valore stabilito per lo standard;
- si ribadisce che la sospensione del servizio idropotabile, di cui all’indicatore S2, include tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza di tale servizio, incluse le problematiche di mancanza di potabilità.

### **Obblighi di monitoraggio, registrazione e comunicazione**

Con riferimento agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni di qualità tecnica si ritiene di confermare una rendicontazione annuale di tutte le grandezze nell’ambito della Raccolta dati “RQTI Monitoraggio”. In aggiunta, si ritiene di rendere strutturale la valutazione su base biennale degli obiettivi conseguiti, al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicati nell’ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie.

Alla luce delle novità introdotte sui macro-indicatori già monitorati e registrati dall’avvio della RQTI che genereranno una discontinuità nella determinazione dei medesimi, con riferimento alla sola annualità 2023 si prevede:

- un ricalcolo automatico di classi e obiettivi relativi per i macro-indicatori M1, M2, M3 e M5;
- la possibilità, per i macro-indicatori M4 e M6, di fornire i nuovi dati, ovvero, nel caso i dati non siano nelle disponibilità degli operatori, di formulare specifica istanza di temporanea esclusione dal meccanismo incentivante per assenza del Prerequisito sull’affidabilità dei dati.

### **Meccanismo incentivante**

Si prevede l’applicazione di un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, pari al 10% del Vincolo ai Ricavi del Gestore e l’aggiornamento dei parametri per la definizione degli incentivi per tenere conto del mutato numero di classe dei macro-indicatori.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 12 dicembre 2023.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento